



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD IND. MUSICALE
"LEONARDO SCIASCIA"
Grotte e Racalmuto

Circ. n. 25

ISTITUTO COMPRENSIVO - "LEONARDO SCIASCIA"-RACALMUTO
Prot. 0016030 del 17/09/2026
I-5 (Uscita)

sig.ri Genitori e/o esercenti la resp. Genitoriale
Degli alunni di sc. sec. di primo grado

Ai docenti di
di sc. sec. di primo grado

al DSGA
al sito web istituzionale

Oggetto: Comunicazione alle famiglie del monte ore annuo personalizzato e deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, concernente la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado;

VISTO l'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, quale riferimento interpretativo generale, per quanto compatibile;

VISTA la Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, relativa alla validità dell'anno scolastico e alla determinazione del monte ore annuale personalizzato;

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 02.09.2026 concernente le deroghe alla validità dell'anno scolastico

COMUNICA quanto segue.

1. Monte ore annuale personalizzato e limite di frequenza

Per le classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto, funzionanti con orario ordinario, il monte ore annuale personalizzato è stabilito in 990 ore.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno è tenuto a frequentare almeno tre quarti del suddetto monte ore, pari a 743 ore, con un limite massimo ordinario di assenze pari a 247 ore.

Per gli alunni con percorso orario personalizzato formalmente autorizzato, il monte ore annuale e il corrispondente limite di assenze saranno riparametrati in relazione all'effettivo orario curricolare obbligatorio individuale.

Qualora non sia rispettata la prescritta frequenza minima e si superi il numero massimo di assenze consentite, l'alunno non potrà essere ammesso allo scrutinio finale e, pertanto, non sarà ammesso alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, per gli alunni dell'ultima classe.

2. Criteri e fattispecie di deroga

Il Collegio dei docenti ha stabilito che possano essere riconosciute deroghe al limite massimo ordinario di assenze esclusivamente in presenza di situazioni eccezionali, debitamente documentate, riconducibili alle seguenti fattispecie:

- ricoveri ospedalieri (anche day hospital) comprovati da idonea certificazione;
- assenze continuative o ricorrenti per gravi patologie, terapie, cure programmate, accertamenti diagnostici o percorsi riabilitativi adeguatamente documentati;
- assenze connesse a disabilità, fragilità sanitaria o situazioni personali e familiari di particolare gravità, certificate/attestate dai servizi competenti;
- gravi e documentati motivi familiari (lutti, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, separazioni, trasferimenti temporanei, ecc.);
- grave disagio socio-economico, culturale o familiare attestato dai servizi sociali/territoriali;
- assenze di alunni di origine straniera inseriti nel corso dell'anno o temporaneamente rientrati nel Paese di origine per inderogabili motivi familiari documentati;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche di rilievo (federazioni CONI), documentata e compatibile con il percorso scolastico;
- partecipazione a competizioni, concorsi, attività formative, culturali, artistiche o musicali di particolare rilevanza, preventivamente autorizzate/riconosciute dalla scuola;
- assenze conseguenti a eventi eccezionali, calamità naturali, emergenze o interruzioni non imputabili all'alunno o alla famiglia.

Non costituiscono, di norma, motivi autonomi di deroga le assenze dovute a viaggi, vacanze, comodità, ritardi sistematici o situazioni non congruamente documentate.

3. Condizioni per il riconoscimento della deroga

La deroga potrà essere riconosciuta dal Consiglio di classe soltanto se ricorrono congiuntamente:

- riconducibilità delle assenze a una fattispecie deliberata (o ad altra situazione eccezionale di analoga rilevanza), adeguatamente documentata;
- presentazione tempestiva della documentazione da parte della famiglia, salvo comprovata impossibilità;
- disponibilità di un numero sufficiente di elementi per la valutazione (frequenza, verifiche, osservazioni sistematiche, altre evidenze didattiche);
- assenza di compromissione tale della continuità educativo-didattica da rendere impossibile una valutazione attendibile.

La deroga non opera automaticamente: il Consiglio di classe valuta ogni singola situazione, applicando i criteri deliberati e accertando in concreto la possibilità di procedere alla valutazione.

4. Competenze del Consiglio di classe (scrutinio finale)

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe:

- verifica il rispetto del limite minimo di frequenza;
- esamina l'eventuale documentazione prodotta dalla famiglia;
- accerta la riconducibilità delle assenze alle deroghe deliberate;
- valuta l'effettiva disponibilità di elementi sufficienti per la valutazione;
- delibera, con adeguata e puntuale motivazione nel verbale, il riconoscimento o il mancato

riconoscimento della deroga.

Qualora il limite minimo di frequenza non risulti raggiunto, anche considerando le deroghe riconoscibili, ovvero qualora non sussistano elementi sufficienti per la valutazione, il Consiglio accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Racalmuto, Ag. 17.05.2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Farruggia